Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 16 dicembre 2010 — Ilink Kommunikationssysteme / UAMI (ilink)

(causa T-161/09)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo ilink — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 27, 36-37, 48)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 5 febbraio 2009 (procedimento R 1849/2007-4), relativa alla registrazione come marchio comunitario del segno denominativo ilink.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:	Ilink Kommunikationssysteme GmbH
Marchio comunitario di cui trattasi:	Marchio denominativo ilink, per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 38 e 42 — domanda n. 5120911
Decisione dell'esaminatore:	Parziale diniego della registrazione
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) L'Ilink Kommunikationssysteme GmbH è condannata alle spese.

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 16 dicembre 2010 — HIT Trading e Berkman Forwarding / Commissione

(causa T-191/09)

«Unione doganale — Importazione di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) provenienti dal Pakistan — Recupero a posteriori dei dazi all'importazione — Domanda di sgravio dei dazi all'importazione — Art. 220, n. 2, lett. b), e art. 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92»

1. *Risorse proprie dell'Unione europea — Recupero dei dazi all'importazione o all'esportazione — Condizioni per non procedere alla contabilizzazione dei dazi all'importazione menzionate all'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92 [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 62, n. 1, e 220, n. 2, lett. b)] (v. punti 42-44, 53-61, 72-73)*

2. *Risorse proprie dell'Unione europea — Recupero dei dazi all'importazione o all'esportazione — Assenza di pubblicazione, da parte della Commissione, di un avviso agli importatori in caso di dubbi sull'origine di merci assoggettabili a dazi antidumping (Regolamento del Consiglio n. 2913/92) (v. punti 79-81)*